

Circolare n. 30/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

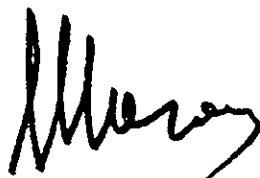
CIRCOLARE TELEGRAFICA

Roma, 6.9.1996

SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDIe, p.c.: SIGG. DIRIGENTI POLZONE - POLTERRA
POLMARE - POLARIALORO SEDI

N.559/443/226995/9/28/1^DIV. PUNTO QUESTURA ROMA HA SEGNALATO INCREMENTO FENOMENO IMMIGRAZIONE CITTADINI ALBANESI TROVATI IN POSSESSO PERMESSI DI SOGGIORNO APPARENTEMENTE RILASCIATI SUDETTA QUESTURA MA DI FATTO TOTALMENTE FALSI PUNTO IN PARTICOLARE SEMBREREBBE CHE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE OPERANTE IN ALBANIA PROVVEDEREBBE AT TRASPORTO DEI CLANDESTINI IN ITALIA NONCHE' AT RILASCIO PASSAPORTI ALBANESI ET PERMESSI SOGGIORNO ITALIANI FALSI RIPORTANTI TUTTAVIA GENERALITA' CITTADINI ALBANESI EFFETTIVAMENTE DOMICILIATI SUL TERRITORIO NAZIONALE ET AUTORIZZATI AT SOGGIORNO MA RIPORTANTI FOTOGRAFIA DI COLUI CHE TENTA INGRESSO CLANDESTINO IN ITALIA PUNTO A TAL FINE ORGANIZZAZIONE CRIMINALE RIESCE AT ACQUISIRE FOTOCOPIA SOGGIORNO AUTENTICO, ANCHE CON COMPLICITA' LEGITTIMO TITOLARE, PER POI RIPRODURLO APPONENDОВI FOTOGRAFIA INTERESSATO PUNTO IN TUTTI I PERMESSI DI SOGGIORNO FALSIFICATI SONO STATI RISCONTRATI SEGUENTI ELEMENTI DI DIFFORMITA': CARATTERI DI STAMPA SONO DIVERSI E PIU' RAVVICINATI RISPETTO AT ORIGINALE; SUPPORTO CARTACEO SUL QUALE SOGGIORNO E' STAMPATO E' DIVERSO DA ORIGINALE; TIMBRO QUADRATO APPOSTO ACCANTO ALLA FIRMA DELL'AUTORITA' DI P.S. RIPOSTA DICITURE QUESTURA DI ROMA E DIVISIONE STRANIERI CON CARATTERI PIU' DISTANTI TRA LORO; SUI PERMESSI DI SOGGIORNO ORIGINALI TIMBRO TONDO O QUADRATO AD INCHIOSTRO NON VIENE APPOSTO SU FOTO TITOLARE, COME RISCONTRATO INVECE SU QUELLO FALSO PUNTO CONSIDERATO QUANTO SOPRA, SI PREGA DI VOLER DISPORRE PIU' APPROFONDITI CONTROLLI CONFRONTI CITTADINI CITATA NAZIONALITA' PUNTO CAPO POLIZIA MASONE



Circolare n. 31/96

^{LB} *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

Roma, 12.9.1996

CIRCOLARE TELEGRAFICA

SIGG. QUESTORI REPUBBLICA

LORO SEDI

N.559/443/215895/2/4/4/1~ DIV. SCOPO RAZIONALIZZARE E SNELLIRE
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, EVITANDO INUTILI COMUNICAZIONI A
ORGANISMI NON DIRETTAMENTE INTERESSATI, SI PREGANO LE SS.LL. DI
VOLER IMPARTIRE AI DIPENDENTI UFFICI STRANIERI OPPORTUNE
DIRETTIVE AFFINCHE', NELL'ESPRIMERE ALLE NOSTRE RAPPRESENTANZE
DIPLOMATICHE PARERE POSITIVO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEI
VISTI DI INGRESSO, INDIRIZZINO LE RISPOSTE, PER CONOSCENZA,
UNICAMENTE AL MINISTERO AFFARI ESTERI E A QUESTO UFFICIO,
OMETTENDO I SERVIZI. CAPO POLIZIA MASONE



Circolare n. 32/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^aDiv.

Roma, 18.9.96

OGGETTO: Decreto legge 13 settembre 1996 n. 477 "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea".

AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AL SIGNOR COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIGNOR RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AI SIGNORI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

La Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996 pubblica il decreto legge 13 settembre 1996 n. 477, con il quale è stato reiterato il precedente decreto 16 luglio 1996, n. 376, il cui testo rimane sostanzialmente invariato tranne le integrazioni apportate all'art. 2 comma 1 e all'art. 5 con l'introduzione dei commi 8 ter, 8 quater, 8 quinquies.

In particolare la prima integrazione concerne la possibilità per il lavoratore stagionale, impiegato nel settore turistico-alberghiero, di ottenere un permesso di soggiorno della durata massima di 9 mesi. Rimane, invece, invariato il termine di 6 mesi per i lavoratori stagionali che esercitano attività in altri settori lavorativi.

Inoltre, con la successiva modifica all'art. 5, viene prevista la possibilità del rilascio, a seguito di comunicazione da parte delle competenti Procure della Repubblica, di uno speciale permesso di soggiorno a favore di quei cittadini extracomunitari che offrano un contributo di eccezionale rilevanza e risultino esposti a grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio per uno dei reati previsti dal citato articolo.

Tale titolo di soggiorno, che verrà rilasciato per motivi speciali e sarà valido anche per svolgere attività lavorativa e per studio, avrà la durata di un anno, prorogabile nel caso in cui permangono le esigenze processuali o di sicurezza.

Con messaggio di servizio il CED comunicherà la nuova parola chiave, predisposta per gli opportuni inserimenti.

Con l'occasione corre obbligo porre all'attenzione dei Sig.ri Questori quanto segue.

Per quanto concerne le istanze di regolarizzazione ancora pendenti, appare opportuno ribadire che la decorrenza dei permessi di soggiorno, rilasciati in sede di regolarizzazione, dovrà avere la data della stampa.

Inoltre, si segnala l'opportunità che vengano riesaminate quelle istanze di regolarizzazione, respinte con formali provvedimenti di diniego perchè prive dei requisiti previsti dai precedenti decreti 489/95, 22/96, 132/96, 269/96 e che, invece, attualmente, alla luce delle nuove e più favorevoli disposizioni contenute nel decaduto D.L. 376/96 e nel D.L. in oggetto, potrebbero avere esito positivo.

Si richiamano, infine, i chiarimenti operativi di cui alla circolare p.n. del 29.7.1996 ed in particolare quelli concernenti il rilascio dei permessi di soggiorno per iscrizione alle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 10 co. 5, ai cittadini extracomunitari che abbiano dichiarato di aver svolto attività lavorativa, senza attendere alcuna verifica degli Ispettorati Provinciali del Lavoro e delle sedi INPS, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del D.L. in oggetto.

PEL MINISTRO



Circolare n. 33/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225086/15/51/1^Div.

Roma, 20.9.1996

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.-AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

Di seguito alle circolari p.n. del 10.2.1996 e 17.3.1996, si trasmette, per opportuna notizia, il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



TLG N. 00015659 Pagina 1
DEL 27/08/96 - 17:37:30
- Ministero Interni - (Centro Radio).

ZCZC RMH685 T RMIZ047 T0071302.001 625205 0001219166320
IGRM CO IGRM 141
00100 ROMATELEX 141/127 27 1705

012904

MINISTERO INTERNO
GABINETTO
00184 ROMAINTERNI

lib. R. Sc. am. 144/NS

PROT.N.1000.V-33/5

OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI.

SEGUITO TELEX QUESTO MINISTERO DATATO 9 LUGLIO 1996
PROT.N. 1000.V./33/5-341 COMUNICASI CHE IN G.U. 17 LUGLIO
1996 N.166 EST PUBBLICATO D.L. 16 LUGLIO 1996 N. 377 CHE AT
ART. 18 REITERA STESSI TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE DA
ART.8 PRECEDENTE D.L. 3 GIUGNO 1996 N.299 RIGUARDO
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI ET ISCRITTI
LISTE COLLOCAMENTO. RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE ART. 18
PREDETTO D.L. N. 377 DIRETTIVE EMANATE CON TELEX 2 FEBBRAIO
9916 PROT. 1000.V.833/6-554 PARI OGGETTO.
PRESENTE TELEGRAMMA EST DIRETTO ASSESSORATI REGIONALI SANITA
LORO SEDI; COMMISSARI GOVERNO LORO SEDI; ET CONOSCENZA:
PRESIDENZA CONS. MINISTRI, MINISTERI ESTERI, INTERNI, TESORO,
LAVORO E FINANZE.

P.DIRIG. GEN.LE DOTT. MONTECCHI
DIP.TO PROF. SANITARIE RISORSE UMANE E TECNOL.
E ASSIST. SANITARIA MINISTERO SANITA'

Circolare n. 34/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/186378/5/11/3/1/2/1^Div.

Roma, 15/10/1996

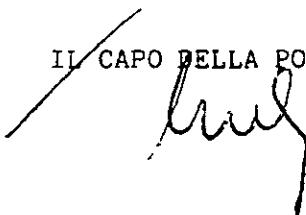
OGGETTO: Ricongiungimenti familiari ai sensi dell'art. 4 della legge 943/86 e dell'art. 9 del D.L. 477/96.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

Si è avuto modo di constatare che talune Questure non solo ricevono, ma danno seguito, con esito positivo, alle istanze prodotte da cittadini extracomunitari al fine di ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare in favore di congiunti non rientranti nelle categorie previste dalla legge.

Nel ricordare che a norma dell'art. 4 della legge 943/86 e dell'art. 9 del D.L. 477/96 è consentito richiedere il ricongiungimento familiare solo in favore del coniuge, dei figli minori e dei genitori a carico, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti uffici stranieri alla rigida osservanza delle richiamate prescrizioni normative, così come precisate nelle circolari esplicative diramate da questo Dipartimento.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n. 35/96

EB

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/225086/15/51/1^aDiv.

Roma, 23.10.1996

OGGETTO: Assicurazione sanitaria immigrati extracomunitari
disoccupati.-AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIe, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDIAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DITRENTOAL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DIBOLZANOAL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTAAOSTA

Di seguito alla circolare p.n. del 20.9.1996, si trasmette, per opportuna notizia, il telegramma diramato dal Ministero della Sanità, relativo alla problematica indicata in oggetto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



00015977
Pagina 1
DEL 27/09/96 - 15:37:50
- Ministero Interni - (Centro Radio) .

ZCZC RMH904 T RMIZ047 T0085331.001 625205 0001301560320
IGRM CO IGRM 123
00100 ROMATELEX 123/110 27 1247

014597

MINISTERO INTERNO
UFF. GABINETTO
00184 ROMAINTERNI

GAB - CORR. IMM¹¹³ - SC - UL -

PROT. 1000.V.33/5-555

OGGETTO: ASSICURAZIONE SANITARIA / IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI
DISOCCUPATI.

SEGUITO TELE QUESTO MINISTERO DATATO 27 AGOSTO 1996 PROT.
N. 1000.V-33/5/477 COMUNICASI CHE IN G.U. 16 SETTEMBRE 1996,
N. 217 EST PUBBLICATO D.L. 13 SETTEMBRE 1996 N. 478 CHE
AT ART. 19 REITERA STESSI TERMINI DISPOSIZIONI PREVISTE
DA ART. 18 PRECEDENTE D.L. 16 LUGLIO 1996 N. 377 RIGUARDO
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA AT SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI REGOLARMENTE RESIDENTI ET ISCRITTI
LISTE COLLOCAMENTO. RIMANGONO FERME PER ATTUAZIONE ART. 19
PREDETTO D.L. N. 478 DIRETTIVE EMANATE CON TELEX 2 FEBBRAIO
1996 PROT. 1000.V.833/6-554 PARI OGGETTO.

P.DIRIGENTE GEN.LE DOTT. MONTECCHI
DIP. PROF. SANITARIE, RIS. UMANE E TECNOL. IN SANITA'
E ASSIST. SAN. STATALE - MINISTERO SANITA'

Circolare n. 36/96

Il Ministro dell'Interno

Roma, 12 NOV. 1996

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO
BOLZANOAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA
VALLEAOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDIe, per conoscenzaAL SIG. COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERIR O M AAL SIG. COMANDANTE GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZAR O M A

559/443/227631/12/1996/I^o Div.. In relazione all'imminente scadenza del termine previsto dall'art. 77 della Costituzione, senza che si sia potuto provvedere alla conversione in legge del decreto legge 13 settembre 1996, n. 477, in materia di immigrazione, il Governo ha deliberato, nella seduta dell'8 novembre corrente, di rimettere al Parlamento, mediante un apposito disegno di legge, la disciplina degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge in materia adottati a partire dal 18 novembre 1995, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nel Capo III del predetto decreto n. 477 ed a quelle corrispondenti dei decreti precedenti.

Al fine di evitare, nel breve periodo occorrente per le determinazioni del Parlamento, che possano risultare immediatamente e irreversibilmente compromesse le situazioni giuridiche di coloro che hanno inteso corrispondere

positivamente alla possibilità di regolarizzare le proprie posizioni previste dai cennati decreti-legge, e che risulti quindi in pratica inficiata l'imminente disciplina legislativa di tali situazioni, si rende necessario il ricorso ai poteri conferiti dalla legge alle Autorità di pubblica sicurezza per mantenere sospese, transitoriamente, le situazioni giuridiche in questione.

Ciò si rende altresì necessario, oltre che urgente, nella considerazione delle gravi turbative che potrebbero derivare all'ordine e alla sicurezza pubblica qualora si desse attuazione a provvedimenti pregiudizievoli, mentre la materia è ancora sottoposta alla valutazione delle Camere.

Per questi motivi, visti l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e l'articolo 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, si ritiene di impartire le seguenti direttive.

1. I signori Prefetti e le Autorità che ne svolgono le funzioni adatteranno ordinanze a norma del predetto art. 2 TULPS, aventi effetto dal 15 novembre 1996 e fino alla entrata in vigore della legge che il Parlamento riterrà di approvare per la salvaguardia degli effetti e delle situazioni di cui in premessa, ovvero fino alla definitiva diversa deliberazione dello stesso Parlamento, per sospendere l'efficacia delle espulsioni disposte dagli stessi Prefetti nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazioni previste dai decreti-legge non convertiti, intendendo comprese sia le persone che hanno già ottenuto il permesso di soggiorno a norma dei decreti-legge in questione, sia quelle le cui posizioni sono tuttora al vaglio dei Sigg.ri Questori.

Le ordinanze predette disporranno, inoltre, la sospensione dei procedimenti di regolarizzazione tuttora in corso, ed autorizzeranno il rinnovo temporaneo dei permessi di soggiorno eventualmente in scadenza e la permanenza temporanea delle iscrizioni nelle liste di collocamento, fino a quando sarà espressa la determinazione delle Camere.

Le medesime ordinanze disporranno, infine, la sospensione di ogni altra attività amministrativa eventualmente

pregiudizievole nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazione, compresi i datori di lavoro e le persone tenute all'adempimento di cui all'art. 147 TULPS, come riformulato dal d.lgs. n. 480/1994, ed all'art. 12 del D.L. n. 59/1978.

Le ordinanze saranno pertanto indirizzate a tutte le autorità e organi competenti, compresi gli uffici provinciali dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli Istituti previdenziali e assicurativi, con espressa prescrizione di renderne edotti anche gli uffici rispettivamente dipendenti.

2. In relazione a quanto premesso, i Sigg.ri Questori si asterranno dal revocare, per la fase transitoria sopra indicata, i permessi di soggiorno già concessi per effetto dei decreti-legge di cui trattasi, nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazioni, ovvero ai ricongiungimenti familiari ivi previsti, aggiornandoli, se in scadenza, nei circoscritti limiti temporali già detti.

Relativamente ai procedimenti di regolarizzazione che non si sono conclusi e che rimangano sospesi per effetto delle ordinanze prefettizie di cui si è detto, devono intendersi altresì sospese le espulsioni eventualmente già disposte. Ai soggetti interessati sarà consentito il soggiorno sulla base della ricevuta attestante la richiesta di regolarizzazione o la domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Per quanto concerne i ricongiungimenti in parola, si precisa che, con la decadenza del decreto-legge n. 477, la materia rimane disciplinata dall'articolo 4 della legge n. 943/1986. Disposizioni applicative saranno diramate d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

3. I Sigg.ri Questori provvederanno inoltre a impartire le disposizioni di carattere operativo occorrenti, informando anche, per analoghe disposizioni, le altre forze di polizia della provincia e la polizia municipale, ricorrendo, in caso di difformità operative incompatibili con le presenti

direttive, alle ordinanze previste dall'art. 37 del Regolamento di servizio, per stabilire omogenee e conseguenti modalità di intervento nei confronti delle persone interessate alle regolarizzazioni di cui si è detto.

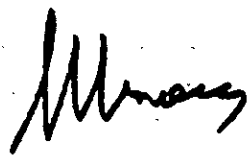
4. Si ritiene inoltre che, ricorrendo le circostanze finora definite dall'art. 5, commi 8-ter e successivi, del decreto-legge n. 477/1996, il permesso di soggiorno possa essere comunque rilasciato anche successivamente alla caducazione della specifica disposizione, ricorrendo le esigenze di sicurezza e di giustizia che la normativa vigente pure contempla.

5. Relativamente, infine, alle espulsioni che si renderanno d'ora in avanti necessarie, si sottolinea che esse potranno essere disposte nei confronti degli stranieri interessati alla regolarizzazione solo per fatti nuovi. Più in generale, allorchè si tratta di minori degli anni sedici, non accompagnati dal genitore o dall'affidatario espulsi, di stranieri conviventi con il coniuge, l'affine o lo stretto parente di nazionalità italiana, di donne in avanzato stato di gravidanza o nel puerperio, le SS.LL. valuteranno di volta in volta e accuratamente se, in relazione ai motivi del provvedimento, non debbano ritenersi comunque prevalenti le ragioni di carattere umanitario rispetto all'obbligo dell'espulsione.

Tali ragioni dovranno ritenersi di norma prevalenti nei casi in cui il provvedimento è rimesso alla discrezionalità amministrativa.

Si confida nella prudente iniziativa delle SS.LL.

Per il MINISTRO



Circolare n. 37/96

SL

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/107235/5/2/1/1^Div.

Roma, 14.11.1996

OGGETTO: Permessi di soggiorno e visti di reingresso.-

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

Si è avuto modo di constatare che alcune Questure, nel rilasciare i permessi di soggiorno, appongono sul margine destro della fotografia del titolare il timbro a inchiostro dell'Ufficio, soggetto, purtroppo, a facili contraffazioni.

Ciò posto, allo scopo di evitare siffatto rischio, garantendo nella misura più ampia possibile l'autenticità del documento, in attesa che venga predisposto un nuovo modello di permesso di soggiorno, si pregano le SS.LL. di invitare i dipendenti uffici stranieri ad usare l'apposito timbro a secco.

Si reputa opportuno, infine, ribadire, in un'ottica di snellimento e razionalizzazione del lavoro dei predetti uffici e ad integrazione delle direttive già impartite con circolari nn. 31/90, 41/90 e 29/96 che il visto di reingresso dovrà essere concesso al momento del rilascio del permesso di soggiorno, per una durata commisurata a quella del richiamato titolo, significando che detta coincidenza temporale deve sussistere anche nelle ipotesi in cui il passaporto in possesso dello straniero abbia scadenza inferiore a due anni.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità che nel visto di reingresso venga esplicitamente annotato se l'autorizzazione al rientro si riferisca anche ai figli minori inclusi nel passaporto.

IL CAPO DELLA POLIZIA



Circolare n.38/96

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale per gli Affari Generali

Servizio Stranieri

N.559/443/227631/12/196/1^a Div.

Roma, 22.11.1996

OGGETTO: Procedura per il ricongiungimento familiare a seguito della
decadenza del Decreto-Legge 477/96.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
e, p.c. AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

L'art.4 della legge 943/86, che nell'attuale quadro normativo, decaduto il D.L.477/96, rimane l'unica norma di riferimento in base alla quale è possibile richiedere il ricongiungimento familiare, in passato veniva reso esecutivo in via amministrativa, attraverso circolari emanate da questo Dicastero di concerto con quello degli Affari Esteri (da ultimo circolare n.69 del 10.12.1992).

Allo stato attuale, si ritiene, però, opportuno non ripristinare la procedura indicata nella circolare soprarichiamata, ma, tenuto conto dell'efficacia delle procedure adottate in applicazione dell'art.9 del decaduto D.L. 477/96, è utile riproporre, sempre in via amministrativa e di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, l'iter procedurale indicato nel suddetto articolo di legge per l'applicazione dell'art.4 legge 943/86, pur se con dei minimi correttivi.